

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: MIRABELLI)

Roma, 8 marzo 2017

Sul disegno di legge:

(2673) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che con esso si provvede alla ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti (TUB), relativo all'Accordo sull'istituzione del TUB del 19 febbraio 2013, ratificato con legge n. 214 del 2016;

ricordato che, inizialmente, l'Italia si era dichiarata indisponibile ad aderire ad un accordo che prevede l'utilizzo di tre lingue ufficiali (inglese, francese e tedesco) tra cui non figura l'italiano e che ha poi mutato posizione, aderendo, il 2 luglio 2015, alla cooperazione rafforzata, a cui partecipano oggi 25 Stati membri dell'Unione europea;

considerato che, essendo previste sedi del TUB in diversi Stati membri (Francia, Germania, Regno Unito, Lussemburgo) e la possibilità di istituire divisioni locali o regionali anche in altre località, tra le quali figura Milano, nel contesto dell'apposito Comitato preparatorio intergovernativo è stato negoziato un Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB e del suo personale, onde fornire alla materia un'impostazione unitaria, utile tanto agli Stati parte quanto al personale, di diverse nazionalità, che sarà impiegato dall'organizzazione;

rilevato che il Protocollo in titolo, pertanto, disciplina le immunità dalla giurisdizione e i privilegi fiscali del Tribunale stesso, dei rappresentanti degli Stati membri che siedono nei suoi organi, dei giudici, dei cancellieri e del restante personale, nonché la cooperazione con le autorità nazionali degli Stati membri, sia per quanto riguarda la prevenzione di abusi da parte dei titolari delle immunità, sia per ciò che concerne l'accesso e la residenza del personale del TUB nei rispettivi territori;

ricordato che, in base all'Accordo del 2013, istitutivo del TUB, gli Stati membri contraenti che ne ospitano le sedi sono tenuti a mettere a disposizione i locali e, per i primi sette anni, anche il necessario personale amministrativo di supporto, mentre dall'ottavo anno, quando il TUB raggiungerà l'autonomia finanziaria, il personale sarà assunto dal Tribunale stesso;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla sua compatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Franco Mirabelli

Al Presidente
della 3^a Commissione permanente
S E D E